

**STATUTO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS  
(approvato con Decreto Regione Lombardia - Direzione Regionale Welfare -  
n. 277 del 02/01/2025)**

**PREAMBOLO**

- Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
- Art. 2 SCOPI E ATTIVITA'
- Art. 3 PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO
- Art. 4 PATRIMONIO
- Art. 5 ORGANI
- Art. 6 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE
- Art. 7 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 8 DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI
- Art. 9 REQUISITI ED INCOMPATIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
- Art. 10 CONVOCAZIONI, ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 11 ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI
- Art. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Art. 13 IL PRESIDENTE
- Art. 14 IL VICE PRESIDENTE
- Art. 15 IL REVISORE DEI CONTI
- Art. 16 IL DIRETTORE GENERALE
- Art. 17 ESERCIZI SOCIALI
- Art. 18 DURATA ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
- Art. 19 NORMA FINALE

**Preambolo**

La Fondazione "Istituto Ospedaliero di Sospiro", originariamente denominata "RICOVERO CRONICI IN SOSPIRO", trae la sua origine da lasciti di privati benefattori e da Comuni ed Enti morali diversi, con atto di fondazione il 21 dicembre 1896 e inizio dell'attività in data 11 gennaio 1897, allo scopo di provvedere al ricovero, all'assistenza ed alla cura di tutti quegli individui poveri che, affetti da malattie croniche o ridotti inabili per vecchiaia a proficuo lavoro, vi venissero inviati a pagamento dai Comuni della Provincia Cremonese o da altri Enti obbligati, per legge o per proprio statuto, a provvedere al loro soccorso. Eretto in Ente Morale con Decreto Reale 1 novembre 1909, cambia nel 1931 la denominazione in "OSPIZIO DI SOSPIRO", con modifica Statutaria approvata dal Decreto Reale 27 aprile 1931, ampliando le finalità dell'Ente all'assistenza anche dei fanciulli ritenuti inabili al lavoro e dei dementi tranquilli, inviati dall'Amministrazione Provinciale di Cremona o da altre Amministrazioni Provinciali.

L'attuale denominazione "ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO" risale al 1936 con una modifica Statutaria dell'allora Consiglio di Amministrazione che prevedeva, altresì, un'ulteriore espansione dell'offerta di servizi ai "dementi acuti" a carico di privati, secondo le normative vigenti nel periodo; in quegli anni si sono poste le condizioni affinché l'Istituto accogliesse anche persone provenienti non dal territorio cremonese, dando inizio ai ricoveri di persone provenienti da tutta Italia. Tale denominazione è rimasta invariata nel corso degli anni, rimanendo inalterata anche durante la procedura di depubblicizzazione dell'allora IPAB in Fondazione di diritto privato, effettuata in applicazione della Legge n. 328 del 2000, del Decreto Legislativo n. 207 del 2001 e della Legge Regionale n. 1 del 2003.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, gode di propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalla vigente normativa statale, regionale e dal presente Statuto e se ne avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile ed in continuità con quanto previsto dalle tavole di fondazione, è costituita, quale Ente di diritto privato, la Fondazione denominata "Istituto Ospedaliero di Sospiro - ONLUS" con sede legale a Sospiro (CR), in Piazza Libertà 2.

Ai fini della comunicazione può essere identificata anche come "Fondazione Sospiro" o con l'acronimo "IOS".

L'Ente può provvedere all'istituzione di sedi secondarie, uffici, delegazioni ed ogni genere di unità locale consentita dalla normativa vigente.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### **Art. 2 - Scopi e attività**

La Fondazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, in particolare attraverso l'erogazione di servizi di sostegno, di cura e di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria alle persone fragili e non autosufficienti e alle loro famiglie. La Fondazione esplica le proprie finalità esclusivamente nell'ambito della Regione Lombardia.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione intende:

- a) promuovere la salute, il benessere, l'autonomia personale e sociale, la qualità della vita delle persone anziane, in particolare se in condizioni di svantaggio, attraverso interventi sanitario assistenziali e riabilitativi, in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, secondo logiche di appropriatezza, di personalizzazione, di prevenzione, cura e assistenza, per garantire buone condizioni di salute e di qualità della vita;
- b) mantenere e promuovere la qualità della vita delle persone adulte e minori con disabilità fisica, intellettiva e/o psichiatrica attraverso servizi residenziali e non residenziali personalizzati, servizi e progetti riabilitativi, servizi diurni ed ambulatoriali, anche al fine di garantire il permanere della persona all'interno del proprio nucleo familiare di vita, la promozione di opportunità di inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
- c) realizzare attività informative e formative a favore degli operatori della Fondazione, compreso il campo dell'Educazione Continua in Medicina (ECM), destinate a promuovere la cultura della cura e a diffondere la conoscenza delle proprie iniziative ed attività e la crescita della cultura di solidarietà verso i più deboli ed i bisognosi;
- d) promuovere o realizzare servizi di carattere innovativo o sperimentale legati al divenire delle condizioni sociali e socio-sanitarie del territorio; valorizzare l'opera del volontariato nelle forme più consone alle finalità proprie;
- e) svolgere attività di raccolta fondi, utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente Statuto;
- f) stipulare convenzioni con altri enti sia pubblici sia privati per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali;
- g) costituire e/o partecipare e/o concorrere alla costituzione di enti la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

### **Art. 3 - Principi e valori fondamentali di riferimento.**

La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e

tecnica ed opera improntando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La Fondazione riconosce la centralità della persona, in quanto titolare del diritto alla salute, al benessere, alla qualità della vita e alle relazioni sociali.

I principi e valori che ispirano i programmi, l'organizzazione e l'attività della Fondazione ed i rapporti con gli utenti, fanno riferimento:

- a) ai principi di uguaglianza ed imparzialità nell'erogazione dei servizi;
- b) alla continuità organizzativa - assistenziale della rete dei servizi di cura ed assistenza, ai criteri di appropriatezza e personalizzazione dei progetti e degli interventi, secondo logiche di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi e delle prestazioni;
- c) alla partecipazione dell'utente e della famiglia come fattore indispensabile per il miglioramento di qualità del progetto e dell'intervento di cura ed assistenza. A tal fine individua strumenti di relazione con le famiglie degli ospiti presenti.

La Fondazione sviluppa modelli organizzativi e gestionali che valorizzano il lavoro degli operatori, la loro qualità professionale e la loro crescita, la responsabilità e il protagonismo, come condizione fondamentale per promuovere qualità crescente all'utenza, personalizzazione del servizio, partecipazione delle famiglie e della società ai processi e agli interventi di cura ed assistenza.

#### **Art 4 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale così come indicata nell'atto di trasformazione in persona giuridica di diritto privato;
- dai beni mobili e immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 5 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente
3. Il Revisore dei Conti

#### **Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri. Quattro consiglieri sono nominati come segue:

- numero 1 (uno) dal Sindaco del Comune di Sospiro (CR);
- numero 1 (uno) dal Presidente della Provincia di Cremona;
- numero 1 (uno) da S.E. Monsignor Vescovo di Cremona;
- numero 1 (uno) dal Parroco della Parrocchia di San Siro di Sospiro (CR).

Il quinto membro è nominato dai quattro consiglieri nominati come sopra individuati, prima della costituzione del Consiglio di Amministrazione, con voto a maggioranza semplice, tra persone repute idonee alla funzione per competenza, professionalità,

disponibilità e condivisione dei principi di cui all'art. 3.

Il Consiglio di Amministrazione, così costituito, nomina il Presidente ed il Vicepresidente tra i suoi membri nella prima adunanza convocata dal Presidente uscente. Il Consiglio, così convocato, è presieduto dal Consigliere più anziano di mandato o, a parità di condizioni, dal Consigliere più anziano d'età.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, per la carica rivestita, può competere una indennità di funzione, nella misura determinata con apposito atto dallo stesso Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per l'espletamento del mandato.

### **Art. 7 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rinominati senza interruzioni di mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza; entro 30 giorni da tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e sino alla medesima, effettuata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, rimane in carica il Consiglio uscente per l'adozione dei soli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili ed urgenti per un massimo di 90 giorni.

Pertanto, 90 giorni prima della data di scadenza per fine mandato, devono essere attivate le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; a tal fine il Presidente, o chi per esso (Vice Presidente o Consigliere), entro il termine di cui sopra, comunica ai soggetti titolari del diritto di nomina dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, la scadenza per compimento del mandato, richiedendo, nel contempo, di procedere alle designazioni di competenza entro tale termine.

In caso di inadempienza da parte di uno o più dei soggetti titolari del diritto di nomina dei Consiglieri, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente il Presidente, o chi per esso, informa entro 5 giorni l'Ente cui spettano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile per l'esercizio dei poteri sostitutivi di nomina. La ricostituzione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina e, sino a tale termine, rimane in carica il Consiglio uscente coi poteri di cui al secondo comma.

### **Art. 8 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri**

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Il Consiglio di amministrazione prende atto della decadenza nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, o chi per esso, entro 10 giorni dalla stessa ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, secondo l'art. 6 del presente Statuto, affinché provveda alla nomina in surroga; analogo adempimento deve essere fatto in caso di cessazione dall'incarico per decadenza d'ufficio di cui al comma precedente.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno, contestualmente, la maggioranza dei Consiglieri per dimissioni, decadenza o per altra causa, l'intero Consiglio si intenderà decaduto; nel caso suddetto il Presidente, o chi per esso, entro 10 giorni dal verificarsi di tale fattispecie, inoltra la richiesta di rinnovo del Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina, così come previsto dall'art. 6 del presente Statuto.

Il Consiglio decaduto o scaduto per decorrenza del mandato rimane in carica per i soli atti di ordinaria amministrazione, nonché per gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

#### **Art. 9 - Requisiti ed incompatibilità alla carica di Consigliere**

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti con esperienza nei settori sanitario, socio-sanitario o sociale o amministrativo-contabile o che abbiano ricoperto, per almeno due anni, una carica di Amministratore in un ente pubblico o privato.

Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

- a) si trovano nelle situazioni previste dall'art. 10, 1° comma, del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 e art. 60 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché dall'art. 2382 del Codice civile;
- b) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
- c) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione;

Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali ed i dipendenti del Comune di Sospiro (CR), il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri provinciali ed i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Cremona, nonché il Vescovo della Diocesi di Cremona e il Parroco della Parrocchia di San Siro di Sospiro (CR).

Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

#### **Art. 10 - Convocazioni, adunanze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente e si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione. Si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga utile o necessario, ovvero venga richiesto in forma scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 3 Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso di urgenza. Gli inviti possono essere trasmessi anche con posta elettronica o con strumenti elettronici o informatici in grado di comprovare l'avvenuta ricezione della convocazione. In fase di insediamento del nuovo Consiglio il Presidente uscente convoca il Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni successivi alla data di naturale scadenza del Consiglio da lui presieduto o, in caso di mancata nomina dei nuovi Consiglieri, nei tempi previsti dall'art. 7 dello Statuto.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti, e con accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione di norma partecipa il Direttore Generale della Fondazione, e/o suo delegato, che funge da Segretario e cura il verbale delle sedute.

Alle sedute possono altresì essere invitate, con funzioni consultive, le persone ritenute utili o necessarie in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 11 - Adozione delle deliberazioni**

Il Consiglio, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, adotta le deliberazioni a maggioranza dei membri presenti.

Ad inizio di ogni seduta si provvederà con appello nominale a verificare i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti, nonché alla verifica del numero legale.

Ai fini del numero legale e della validità delle deliberazioni sono considerati presenti

anche i componenti del Consiglio di Amministrazione che partecipino alla riunione a distanza tramite mezzi informatici, telematici o della moderna comunicazione, purché possano liberamente interagire con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nel processo di formazione delle decisioni. Le votazioni si fanno con voto palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni inerenti modifiche allo Statuto, dismissioni dei beni patrimoniali indicati nell'atto di trasformazione in relazione al disposto dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 207/2001, con il contestuale reinvestimento dei relativi proventi e l'estinzione della Fondazione, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni di Segretario verbalizzante, in caso di assenza del Direttore Generale o di suo delegato, sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti.

### **Art. 12 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, avvalendosi delle funzioni e dei poteri del Presidente o del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio, in osservanza del combinato disposto di cui alle lett. d) ed e) comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) deliberare le modifiche Statutarie e le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione, da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- b) adottare i Regolamenti per l'organizzazione e la gestione della Fondazione e le loro modifiche e gli atti interpretativi ed applicativi ed i regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei servizi e ai rapporti con i diversi portatori di interesse della Fondazione;
- c) approvare il Budget previsionale annuale e definire gli obiettivi ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione
- d) approvare il Bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- e) vigilare e controllare l'esecuzione delle deliberazioni e verificare la rispondenza dei risultati della gestione ai programmi della Fondazione;
- f) nominare il Direttore Generale della Fondazione definendone i poteri gestionali, secondo le previsioni dell'art. 16;
- g) nominare i Direttori dei singoli Dipartimenti su proposta del Direttore Generale;
- h) deliberare l'accettazione o la rinuncia di donazioni e lasciti che contribuiscano al diretto incremento del patrimonio;
- i) deliberare il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale o ad altri funzionari della Fondazione.

### **Art. 13 - Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con enti, amministrazioni pubbliche e private, operatori privati ed associazioni operanti in ambiti ritenuti utili alla Fondazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determina l'ordine del giorno delle sedute e svolge funzione propulsiva del Consiglio stesso regolandone i lavori, esercita tutte le funzioni ed i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di comprovata urgenza e sempre che non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione, sottoponendoli al Consiglio alla prima seduta utile e comunque entro i successivi 60 giorni.

#### **Art.14 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione, assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Negli atti compiuti dal Vice Presidente si deve dare atto del motivo di assenza o impedimento del Presidente. Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vice presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di mandato o, a parità di condizioni, dal Consigliere più anziano per età.

#### **Art. 15 - Il Revisore legale**

Il Revisore legale è l'organo di controllo della Fondazione e viene nominato dal Sindaco del Comune di Sospiro (CR), scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. N. 39/2010, sentito il parere del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, di S.E. il Vescovo di Cremona e del Parroco della Parrocchia di San Siro di Sospiro (CR).

Al Revisore legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 9.

Esso dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile; in caso di anticipata cessazione della carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza dalla data di nomina.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà della Fondazione.

Il Revisore legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.

Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

#### **Art. 16 - Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. L'incarico, di norma, ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. L'incarico di Direttore Generale è rinnovabile.

L'incarico di Direttore Generale può essere conferito, con contratto di diritto privato, a soggetto scelto tra il personale dell'Ente in possesso di diploma di Laurea in discipline economiche e/o giuridiche e di requisiti di adeguata professionalità, competenze gestionali multidisciplinari e di management nei settori di interesse della Fondazione, ovvero l'incarico di Direttore può essere conferito anche al di fuori della dotazione organica della Fondazione, con contratto di diritto privato, a soggetti in possesso dei requisiti sopra riportati.

L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con la carica di consigliere dell'Ente.

In sede di nomina il Consiglio di Amministrazione delega la gestione ordinaria ed

eventualmente parte delle sue funzioni al Direttore Generale.

Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione. Al Direttore Generale compete la responsabilità di provvedere all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrando nella gestione ordinaria della Fondazione, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, di coordinamento, di controllo. È titolare dei rapporti sindacali e dei procedimenti disciplinari.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato e/o del venir meno del rapporto fiduciario.

In caso di impedimento temporaneo del Direttore Generale esso potrà essere sostituito con contratto di diritto privato da un Direttore Generale Supplente, proposto dal Presidente e nominato dal Consiglio di Amministrazione, che sia in possesso dei requisiti richiesti per la nomina del Direttore Generale, specificando i tempi della supplenza e le deleghe attribuite. Qualora alla scadenza del periodo individuato persistesse l'impedimento temporaneo del Direttore Generale, la nomina del Direttore Generale Supplente potrà essere prorogata con le medesime modalità sopra esposte.

La nomina del Direttore Generale Supplente potrà essere revocata anticipatamente nel caso venga meno l'impedimento del Direttore Generale ed egli possa riassumere le sue funzioni.

In caso di necessità di urgenza della nomina o della revoca della stessa si potrà procedere ai sensi dell'art. 13 comma terzo.

#### **Art. 17 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente, con il parere del Revisore dei Conti.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

#### **Art. 18 - Durata ed estinzione della Fondazione**

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, secondo le modalità dell'art. 27 del Codice Civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando:

- a) gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
- b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) non è possibile esperire procedure di trasformazione.

Laddove fosse impossibile attuare quanto previsto dalla lettera c) sopra riportata, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, preferibilmente tra quelle presenti nel territorio del Comune di Sospiro, le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentiti i soggetti titolari del potere di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il liquidatore dovrà acquisire il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

#### **Art. 19 – Norma finale**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento

a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.